

STATUTO BASE
PER I DECANATI
DELLA
DIOCESI DI COIRA

	Pagina
Preambolo	2
I Il Decanato	3
II I membri del Decanato	4
III L'assemblea del Decanato	5
IV Il consiglio direttivo del Decanato	5
V L'ufficio ed i compiti del Decano	6
VI Elezione, nomina e durata in carica del Decano	6
VII Compiti del Decano	8
<i>A Compiti pastorali</i>	8
<i>B Servizio ai Sacerdoti, Diaconi e collaboratori/collaboratrici nella cura d'anime</i>	9
<i>C Compiti amministrativi</i>	10
VIII Rappresentanza del Decanato al Consiglio presbiterale	11

STATUTO BASE PER I DECANATI DELLA DIOCESI DI COIRA

PREAMBOLO

Per favorire la cura pastorale mediante un'azione comune, più parrocchie vicine possono essere riunite in peculiari raggruppamenti, quali sono Decanati A (CIC can 374 '2).

Tra i più prossimi collaboratori del vescovo diocesano si pongono i sacerdoti che esercitano un ufficio pastorale superparrocchiale, e tra essi occorre rammentare i decani (vicari foranei). Ad esercitare questo ufficio siano chiamati sacerdoti che si distinguono per scienza e zelo apostolico, in modo che muniti da parte del vescovo delle facoltà necessarie, possano convenientemente promuovere e dirigere un'azione pastorale d'insieme nel territorio loro affidato. A MP Ecclesiae Sanctae del 6 agosto 1966, No 19).

I. IL DECANATO

1. Il Vescovo diocesano, dopo aver ascoltato il Consiglio presbiterale, stabilisce i confini geografici di ogni Decanato.
2. I Sacerdoti, i Diaconi ed i collaboratori/collaboratrici laici nella cura pastorale con una Missio canonica costituiscono la comunità del Decanato.
3. Lo scopo della comunità del Decanato è la coordinazione della cura d'anime nelle diverse Regioni, la collaborazione tra i Sacerdoti, Diaconi e collaboratori/collaboratrici laici nella cura d'anime, il loro benessere spirituale e la cura della comunione fraterna.
4. I Sacerdoti del Decanato costituiscono il Capitolo dei Sacerdoti, che ha come scopo la promozione del servizio sacerdotale e della vita sacerdotale. I Diaconi del Decanato fanno parte del gremio dei Diaconi della Diocesi, per la promozione della loro specifica spiritualità; i collaboratori/collaboratrici pastorali laici appartengono al Consiglio dei teologi laici.
5. I Diaconi poiché svolgono compiti pastorali simili a quelli dei collaboratori/collaboratrici pastorali laici sono rappresentati pure nel Consiglio dei teologi laici.

II. MEMBRI DEL DECANATO

1. Tutti i Sacerdoti e Diaconi incardinati nella Diocesi di Coira sono membri di diritto del Decanato. Lo sono pure altri chierici, che hanno ricevuto dal Vescovo un compito pastorale nel Decanato e i collaboratori/collaboratrici pastorali laici che hanno ricevuto una Missio canonica.

Chierici pensionati possono rimanere nel loro ultimo Decanato, oppure entrano a far parte del Decanato del loro nuovo domicilio; in ogni caso però devono segnalare in iscritto la loro scelta ai Decani ed all'Ordinariato vescovile. Chierici pensionati, che ritornano in Svizzera dopo un compito pastorale all'estero e che prendono domicilio però fuori Diocesi, verranno assegnati ad un Decanato da parte del Vescovo. La medesima cosa verrà fatta dal Vescovo nel caso in cui l'appartenenza ad un Decanato non avviene in modo normale. L'assunzione di altri membri deve essere regolata dallo Statuto del Decanato.

2. Nessuno può essere membro di più Decanati. Qualora qualcuno adempia compiti pastorali in un Decanato e abita in un altro Decanato, egli apparterrà al Decanato in cui esercita il suo servizio pastorale. Se uno assume un impegno pastorale in due Decanati della Diocesi, egli appartiene al Decanato dove adempie il suo incarico principale. Nel caso di due impegni pastorali del cinquanta per cento, si è membro del Decanato del proprio domicilio.

III. L'ASSEMBLEA DEL DECANATO

1. Di regola il Decanato viene convocato quattro volte all'anno.
2. L'assemblea del Decanato tratta principalmente problemi pastorali.
3. Si tenga un protocollo di ogni Assemblea, di cui una copia verrà mandata al Vescovo e al Vicario Generale.
4. Le decisioni dell'assemblea del Decanato sono vincolanti per tutti, per quanto non siano in contrasto con i regolamenti e le direttive generali della Chiesa o della Diocesi, oppure non necessitino di una approvazione da parte del Vescovo.

IV. CONSIGLIO DIRETTIVO DEL DECANATO

1. Il Consiglio Direttivo del Decanato è composto dal Decano e di altri membri designati dagli Statuti del Decanato
2. Il Consiglio Direttivo del Decanato prepara le assemblee del Decanato e sostiene il Decano nell'adempimento dei suoi compiti.

V. UFFICIO E COMPITI DEL DECANATO

1. Il Decano è responsabile della conduzione del Decanato, che egli adempie in conformità con le norme del Diritto canonico (cfr CIC cann. 553-555) e secondo le direttive del Vescovo.
2. Il Decano presiede la riunione del Decanato e, coadiuvato dal suo Consiglio, adempie le decisioni prese.
3. Il Decano rappresenta il Decanato all'esterno.
4. L'ufficio di Decano non è legato ad una particolare parrocchia.

VI. ELEZIONE, NOMINE E DURATA IN CARICA DEL DECANATO

1. Il Decano viene eletto dai membri del Decanato nell'assemblea generale.
2. Tutti i membri del Decanato hanno il diritto di voto. Solo i Sacerdoti possono essere eletti come Decano.
3. La durata in carica del Decano è di quattro anni. Una rielezione è possibile per due ulteriori mandati.
4. L'elezione viene fatta in ogni Decanato ed è diretta da un rappresentante del Vescovo.
L'elezione viene fatta a scrutinio scritto e segreto.

Chi è impedito di partecipare personalmente all'elezione, può votare per corrispondenza. Il suo voto sarà conteggiato solo per il primo scrutinio.

Il risultato dei voti verrà comunicato dopo ogni scrutinio. Eletto è colui che ha ricevuto la maggioranza assoluta delle schede valide. Se nel primo scrutinio non si è raggiunta la maggioranza assoluta, per il secondo scrutinio possono essere in lizza solo i tre che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Al terzo scrutinio decide la maggioranza relativa. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di Consacrazione sacerdotale, rispettivamente chi è più anziano di vita.

A elezione avvenuta le schede vengono distrutte da colui che presiede l'elezione.

Qualora l'eletto, entro otto giorni, non dovesse accettare l'elezione, bisogna ricominciare da capo con l'elezione.

L'eletto verrà proposto al Vescovo per la nomina.

5. La carica di Decano termina:

- alla scadenza del periodo di nomina,
- dopo che il Vescovo ha accettato le dimissioni del titolare,
- per la partenza dal Decanato,
- per rimozione da parte del Vescovo
- o per lo scioglimento o per la fusione del Decanato con un altro Decanato.

VII COMPITI DEL DECANATO

A. Compiti pastorali

1. Il Decano, tenendo conto con prudenza delle diverse e oggettive situazioni personali dei membri del Decanato, promuoverà la collaborazione comune e l'aiuto reciproco, se del caso anche in forma vincolante.
2. Il Decano farà in modo che i diversi compiti specifici nel Decanato vengano assunti da Sacerdoti idonei, Diaconi o collaboratori/collaboratrici pastorali. Così attraverso una adeguata coordinazione si adempiranno i diversi compiti nel Decanato.
3. Nell'affidare incarichi a tempo pieno nell'ambito del Decanato, il Decano verrà consultato dai suoi Superiori.

B. Servizio ai Sacerdoti, Diaconi e collaboratori/collaboratrici pastorali laici.

1. Compito importante del Decano è la cura della vita spirituale e l'aggiornamento teologico nel Decanato, della comunione fraterna nella comunità del Decanato e della collaborazione reciproca fra tutti i membri del Decanato.
2. Il Decano deve aiutare particolarmente all'inizio i membri che sono appena arrivati nel Decanato, affinché si inseriscano e si trovino bene nel contesto della comunità. All'assunzione di un nuovo incarico nel Decanato, i Sacerdoti, Diaconi e collaboratori/collaboratrici pastorali laici che hanno una Missio canonica si presentino al Decano.
3. Al Decano compete la cura dei membri malati del Decanato. In caso di malattie gravi avverta il Vicario Generale.
4. Il Decano si assicuri che ogni sacerdote diocesano abbia fatto testamento e del luogo dove viene conservato.
5. Il Decano provvede nel suo Decanato per un degno funerale dei Sacerdoti, Diaconi e dei collaboratori/collaboratrici pastorali laici del suo Decanato.

C. Compiti amministrativi

1. Al Decano compete il compito dell'alta sorveglianza secondo il CIC can 555 e in conformità con le vigenti direttive diocesane.
2. Il Decano, per incarico del Vescovo, presiede all'istallazione di un nuovo parroco.
3. Qualora una parrocchia rimane vacante, il Decano cura che i libri dell'archivio parrocchiale, i documenti, il sigillo e i valori della parrocchia siano conservati con cura e ne stende un protocollo.
4. Il Decano deve provvedere che in caso di malattia o di morte di un parroco i libri, i documenti gli oggetti sacri e tutto ciò che appartiene alla Chiesa non vadano persi o vengano portati via.
5. Il Decano tiene in ordine l'archivio del Decanato

VIII RAPPRESENTANZA DEL DECANATO AL CONSIGLIO PRESBITERALE

1. I rappresentanti del Decanato al Consiglio presbiteriale vengono eletti dai Sacerdoti del Decanato
2. Per quello che riguarda la loro rappresentanza in seno al Consiglio dei teologi/teologhe laici e dei Diaconi della Diocesi di Coira, i Diaconi di tutta la Diocesi formano un unico collegio elettorale.

Il presente Statuto base per i Decanati della Diocesi di Coira sostituisce le direttive del 25 settembre 1986 ed entra in vigore al momento della sua pubblicazione. Gli Statuti di ogni singolo Decanato dovranno, entro un anno, essere adattati a questo Statuto base ed essere sottoposti all'approvazione dell'Ordinariato vescovile.

Coira, 19 aprile 2002

+Amedeo Grab
Vescovo di Coira